



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 gennaio 2009 (21.01)
(OR. en)**

17181/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0062 (COD)**

**CODEC 1819
TRANS 478**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONI

La relatrice, Inés AYALA SENDER (PES - ES), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione contenente 37 emendamenti (emendamenti 1-37) alla proposta di direttiva. Inoltre, il gruppo Verts/ALE ha presentato un emendamento (emendamento 38).

II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto la discussione, che si è svolta il 16 dicembre 2008, e ha dichiarato di non aver trovato utili le conclusioni del Consiglio GAI e di non capire le ragioni dell'ostinazione del Consiglio sulla questione della base giuridica. La Commissione e il Parlamento ritengono che la base giuridica dovrebbe riferirsi alla sicurezza stradale. L'insistenza del Consiglio su una base giuridica nell'ambito del terzo pilastro non è opportuna. Il terzo pilastro comunque è destinato a sparire. Ha pertanto rivolto un appello alla prossima presidenza ceca affinché riesamini e modifichi la posizione del Consiglio su questo punto.

Il Commissario TAJANI:

- ha dichiarato che gli emendamenti della commissione sono più che accettabili; in effetti essi costituiscono in qualche modo un miglioramento rispetto alla proposta originaria della Commissione. Ha appoggiato in particolare gli emendamenti che migliorano la riservatezza dei dati, modificano il campo di applicazione della direttiva o si riferiscono al monitoraggio da parte degli Stati membri;
- ha ricordato che vi sono state 42.500 vittime sulle strade europee nel 2007 - l'equivalente di un grave incidente aereo al giorno;
- si è rammaricato del fatto che non sia stato possibile raggiungere un accordo nell'ultima sessione del Consiglio malgrado tutti gli sforzi profusi dalla presidenza. Molti Stati membri continuano a sollevare la questione del terzo pilastro, in contrasto con la posizione del Parlamento e della Commissione e nonostante che il trattato di riforma intenda eliminare a tempo debito il terzo pilastro. Ha rivolto al Consiglio un appassionato appello a rivedere la propria posizione su questo punto importante.

Parlando a nome del gruppo PPE-DE, Brigitte FOURÉ (PPE-DE - FR):

- ha ricordato l'ampio appoggio ottenuto dalla relatrice in sede di commissione parlamentare;
- ha invocato la parità di trattamento per tutti i conducenti.

Parlando a nome del gruppo PSE, Silvia-Adriana ȚICĂU (PSE - RO):

- ha osservato che ogni anno vi sono 1.300.000 feriti sulle strade europee;
- ha dichiarato che l'attuale proposta non prevede sanzioni penali;
- ha rivolto un appello affinché lo scambio di dati tra gli Stati membri abbia carattere riservato.

Parlando a nome del gruppo Verts/ALE, Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE - AT):

- ha chiesto un chiarimento sulla questione della protezione dei dati;
- ha sollecitato il Parlamento a sostenere l'emendamento del suo gruppo per un limite di 70 EUR.

Parlando a nome del gruppo UEN, Sebastiano MUSUMECI (UEN - IT) ha sostenuto il modello svizzero consistente nel comminare ammende sul posto con la possibilità del sequestro immediato del veicolo.

Reinhard RACK (PPE-DE - AT) ha suggerito di includere nel sistema i paesi candidati.

Il commissario TAJANI ha preso la parola ancora una volta per

- segnalare che appoggia in linea di massima l'emendamento 38 presentato dal gruppo Verts/ALE, pur nutrendo dei dubbi sull'importo di 70 EUR;
- ha dichiarato che non si dovrebbe permettere che considerazioni giuridiche blocchino misure intese a promuovere la sicurezza stradale e a salvare vite umane.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento europeo ha adottato 36 emendamenti nella votazione in seduta plenaria del 17 dicembre 2008 (emendamenti 1-25 e 27-37).

L'emendamento 26 non riguardava tutte le versioni linguistiche e non è quindi stato messo ai voti.

La seduta plenaria non ha adottato l'emendamento 38.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0149/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0371/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione

Emendamento

(5) Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione

continuerà a monitorare gli sviluppi nell'*UE* in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale e *valuterà*, ove opportuno, *se proporre la* revisione della direttiva *per inserirle nel suo ambito di applicazione, infrazioni come la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, l'uso del telefono cellulare durante la guida e la guida senza copertura assicurativa.*

continuerà a monitorare gli sviluppi nell'*Unione europea* in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale. *Dopo aver presentato una relazione sull'attuazione della presente direttiva a due anni dall'entrata in vigor della stessa e, la Commissione dovrebbe proporre, ove opportuno, una* revisione della direttiva *quanto alla possibilità di includere nel suo ambito di applicazione altre eventuali categorie di infrazioni al codice della strada.*

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale e di assicurare che le sanzioni pecuniarie applicabili siano proporzionate, la Commissione dovrebbe avviare discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di sanzioni pecuniarie fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada e incoraggiare altresì lo scambio di buone prassi tra Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si *applica* la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco

(6) Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si *può applicare* la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco

riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
Qualora tale decisione quadro non possa essere applicata, ad esempio per il fatto che le decisioni sanzionatorie non rientrano nell'ambito del diritto penale, l'efficacia delle sanzioni dovrebbe comunque essere garantita da altre misure di applicazione delle sanzioni. È necessario introdurre una norma minima per le notifiche di infrazione, compresi i moduli di risposta, nonché mediante procedure di notifica più compatibili, al fine di rendere più affidabile ed efficace l'applicazione transfrontaliera.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è *istituita una rete telematica comunitaria*.

Emendamento

(7) Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è ***auspicabile istituire reti telematiche comunitarie sicure che consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(8) Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. ***Il trasgressore dovrebbe essere debitamente informato, al momento della notifica dell'infrazione, in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati e al periodo massimo previsto dalla legge per la conservazione dei dati.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) I dati raccolti ai sensi della presente direttiva, il cui stoccaggio ha comunque carattere temporaneo, non dovrebbero in alcun caso essere utilizzati a fini che non siano quelli del perseguimento delle infrazioni alla sicurezza stradale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il trattamento dei dati personali e la gestione della rete telematica comunitaria consentano di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) In materia di controlli stradali, gli Stati membri dovrebbero armonizzare i rispettivi metodi per far sì che le loro prassi siano comparabili a livello dell'Unione europea. Si dovrebbero pertanto mettere a punto in ciascuno Stato membro norme minime applicabili alle prassi di controllo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Anche le apparecchiature tecniche per i controlli di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate in futuro per assicurare la convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri. Una siffatta armonizzazione tecnica dovrebbe essere proposta dalla Commissione in occasione della revisione di cui all'articolo 8 bis.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa l'attuazione della presente direttiva. Un'idonea informazione sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale potrà così avere un effetto deterrente sulla commissione di infrazioni stradali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 sexies) La Commissione dovrebbe concentrarsi in futuro sulla necessità di agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa relativa alle infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "titolare", il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione;

(a) "titolare", il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione, ***compresi i motocicli;***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "autorità competente", *l'autorità incaricata della banca dati nazionale per i documenti di immatricolazione dei veicoli;*

Emendamento

(d) "autorità competente", ***un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro incaricato di agevolare l'attuazione della presente direttiva;***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "autorità centrale", l'autorità incaricata di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) "decisione amministrativa definitiva", una decisione definitiva che infligga una sanzione pecuniaria, diversa da una decisione secondo la definizione dell'articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea

1. Ai fini di una politica di sicurezza stradale

volta a raggiungere un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione europea e tenendo conto delle diverse situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri si adoperano, fatte salve politiche e legislazioni più restrittive, per introdurre una serie minima di orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'ambito della presente direttiva. Ai fini della realizzazione di tale obiettivo la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8, adotta orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tali orientamenti rispettano i principi di base esposti nei paragrafi in appresso.

2. In materia di velocità, l'uso di apparecchiature automatiche di controllo su autostrade, strade secondarie e strade urbane è incoraggiata più specificamente sui tratti di rete stradale in cui il numero degli incidenti causati da eccesso di velocità è superiore alla media.

Le raccomandazioni adottate nell'ambito di orientamenti mirano a far sì che il numero dei controlli di velocità mediante apparecchiature automatiche aumenti del 30% negli Stati membri in cui il numero dei morti è superiore alla media dell'Unione europea e la riduzione del loro numero a partire dal 2001 è inferiore alla media dell'Unione europea. È garantita un'adeguata copertura geografica del territorio di ciascuno Stato membro.

3. In materia di guida in stato di ebbrezza, gli Stati membri assicurano in via prioritaria controlli su base aleatoria nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente e aumenta il rischio di incidente.

Gli Stati membri provvedono a che almeno il 30% dei conducenti possa essere controllato ogni anno.

4. In materia di uso della cintura di sicurezza, operazioni intensive di controllo sono effettuate per almeno sei settimane l'anno dagli Stati membri in cui il tasso d'utilizzo della cintura di sicurezza è inferiore al 70% della popolazione, in particolare nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente.

5. In materia di transito con semaforo rosso, si privilegia l'uso di apparecchiature automatiche di controllo agli incroci dove è frequente il mancato rispetto delle norme e si registra un numero di incidenti superiore alla media degli incidenti connessi al transito con semaforo rosso.

6. Gli orientamenti raccomandano uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri e invitano in particolare gli Stati più avanzati in materia di controlli automatici a fornire un'assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedano.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione.

Emendamento

3. Lo scambio di informazioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione; tali informazioni servono esclusivamente ai fini della presente direttiva e, a conclusione della procedura, tutti i dati devono essere cancellati in maniera verificabile.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni di cui all'articolo 3 sia effettuato per via telematica. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare una rete telematica comunitaria basata su regole comuni entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'**articolo 8, paragrafo 2**.

Emendamento

2. La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione **con controllo** di cui all'**articolo 8, paragrafo 3**.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri.

Emendamento

(b) le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri, **garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi;**

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le norme di sicurezza e di protezione dei dati personali onde evitare l'utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli cui erano destinati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La notifica di infrazione comprende una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi e l'importo della sanzione pecuniaria **che il titolare è**

Emendamento

2. La notifica di infrazione comprende, **quanto meno, l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie,**

tenuto a pagare, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

il nominativo dell'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva e una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi. Essa precisa l'importo della sanzione pecuniaria, le procedure di pagamento più semplici, il termine ultimo di pagamento, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le sanzioni pecuniarie irrogate a norma della presente direttiva sono non discriminatorie in base alla nazionalità e sono applicate in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta qualora il titolare non intenda pagare la sanzione.

3. La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta ***entro un determinato termine*** qualora il titolare non intenda pagare la sanzione *pecuniaria*. ***Essa informa inoltre il titolare che un eventuale rifiuto di pagare la sanzione sarà comunicato all'autorità competente dello Stato di residenza per esecuzione della decisione.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La notifica di infrazione informa il titolare che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della direttiva 95/46/CE e gli indica quali sono i suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'articolo 7 della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualora non fosse alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, il titolare è tenuto a comunicare gli estremi del conducente in conformità della normativa dello Stato di residenza. Nei casi in cui esista un accordo fra due o più Stati membri che affronta le problematiche connesse all'applicazione del presente articolo, quest'ultimo non è applicabile.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

5. La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi **tecnici** non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ai fini della presente direttiva, non è applicata alcuna sanzione pecuniaria per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Seguito dato alle infrazioni stradali

1. Nel caso in cui la sanzione pecuniaria non sia stata pagata e siano state esperite tutte le procedure da seguire in caso di controversia o ricorso, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 di detta decisione quadro.

2. Nei casi di mancato pagamento di cui al paragrafo 1, ma riguardanti sanzioni pecuniarie che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta decisione quadro, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la decisione definitiva all'autorità competente dello Stato di residenza per l'esecuzione della sanzione pecuniaria.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Riconoscimento ed esecuzione delle

sanzioni pecuniarie

1. L'autorità competente dello Stato di residenza riconosce senza ulteriori formalità una decisione amministrativa definitiva che impone una sanzione pecuniaria, trasmessale conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, e prende senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione, salvo che decida di invocare uno dei seguenti motivi di non riconoscimento o non esecuzione:

a) il diritto dello Stato di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione;

b) l'interessato non è stato informato del suo diritto di presentare ricorso e del termine per presentare il ricorso stesso.

2. L'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria da parte dell'autorità competente dello Stato di residenza è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza alla stessa stregua di una sanzione pecuniaria nello Stato di residenza.

3. L'autorità competente dello Stato dell'infrazione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di residenza in merito a qualsiasi decisione o misura che osti all'esecuzione della decisione. L'autorità competente dello Stato di residenza pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informata dall'autorità competente dello Stato dell'infrazione di detta decisione o misura.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 quater

Informazioni trasmesse dallo Stato di residenza

L'autorità competente dello Stato di residenza informa senza indugio l'autorità competente dello Stato dell'infrazione con qualsiasi mezzo che registri per iscritto:

- a) la trasmissione della decisione all'autorità competente;**
- b) qualsiasi decisione di non eseguire una decisione, corredata dei motivi che la giustificano;**
- c) l'esecuzione della decisione, non appena sia stata compiuta.**

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Informazione destinata ai conducenti nell'Unione europea

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per fornire le informazioni necessarie agli utenti della strada in merito alle misure di attuazione della presente direttiva. Tali informazioni possono essere fornite, tra l'altro, per il tramite di enti addetti alla sicurezza stradale, ONG operanti nel settore della sicurezza stradale o di club automobilistici.

Gli Stati membri garantiscono che le norme in materia di limiti di velocità siano affisse sotto forma di segnaletica

*verticale a tutte le loro frontiere
autostradali.*

*2. La Commissione mette a disposizione
sul proprio sito web una sintesi delle
norme vigenti negli Stati membri che
rientrano nell'ambito d'applicazione della
presente direttiva.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Revisione e relazione

1. Entro la Commissione presenta al
Parlamento e al Consiglio una relazione
sulla sua attuazione da parte degli Stati
membri e sulla sua efficacia ai fini del
conseguimento dell'obiettivo di ridurre il
numero dei morti sulle strade dell'Unione
europea.*

*2. Sulla base di tale relazione, la
Commissione valuta le possibilità di
estendere l'ambito di applicazione della
direttiva ad altre infrazioni stradali.*

*3. Nella relazione la Commissione
presenta proposte volte ad armonizzare gli
strumenti di controllo sulla base di criteri
comunitari e le procedure di controllo in
materia di sicurezza stradale.*

*4. Nella relazione la Commissione valuta
inoltre l'attuazione volontaria, da parte
degli Stati membri, degli orientamenti in
materia di sicurezza stradale nell'Unione
europea di cui all'articolo 2 bis ed
esamina l'opportunità di rendere
obbligatorie tali raccomandazioni. Se del
caso, la Commissione può presentare una
proposta di modifica della presente
direttiva.*

** Due anni dopo l'entrata in vigore della
presente direttiva.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 2 – comma 6

Testo della Commissione

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato.

Emendamento

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato. ***Tale modulo di risposta può essere trasmesso dalla [autorità competente dello Stato dell'infrazione] alla [autorità competente dello Stato di residenza] per l'esecuzione della decisione sanzionatoria.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato dell'infrazione.

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione: indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso seguenti elementi: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 4 – modulo di risposta

Testo della Commissione

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A. Identità del conducente:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data) :... a (luogo):

- Indirizzo:

Emendamento

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A. Identità del conducente:

Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione? (Sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

- Patente n.:... rilasciata il (data) :... a (luogo):

- Indirizzo:

Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente? (Sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti con riferimento al conducente:

- Cognome e nome:

- Luogo e data di nascita:

**- Patente n.: ... rilasciata il (data): ...
a (luogo): ...**

- Indirizzo:

B. Elenco delle domande:

(1) Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome? sì/no

In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

(cognome, nome, indirizzo)

(2) Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata? sì/no

(3) In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

B. Elenco delle domande:

(1) Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome? sì/no

In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

(cognome, nome, indirizzo)

(2) Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata? sì/no

(3) In caso di risposta negativa, **e qualora si rifiuti di rivelare l'identità del conducente**, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro sessanta giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Allegato – pagina 4 – ultimo comma

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI

soppresso

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato in cui l'infrazione è stata commessa.

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione : indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; la scadenza per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].